



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO OMNIBUS: NOVITA' IN TEMA DI DETRAZIONI IVA NOVITA' NELLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

A CURA DI

PIERGIORGIO CASELLA
RADU TIMOFTE

Gentili Clienti,

il recente "Decreto Omnibus" (**D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30 e in vigore dal 12 agosto 2026) ha previsto l'estensione dei termini per l'annotazione delle fatture di acquisto e per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Modifica del termine ultimo per la detrazione

- Il nuovo comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 consente di detrarre l'iva al più tardi con la dichiarazione iva relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;

Modifica del termine ultimo per la registrazione delle fatture d'acquisto

- Il nuovo comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/72 consente di poter registrare le fatture e le bollette doganali anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al **secondo anno successivo** a quello di ricezione della fattura.

Si segnala che le medesime modifiche sono state recepite anche agli articoli 56 e 88 del nuovo Testo Unico Iva (D.Lgs. n. 10/2026), destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

Cosa comporta la modifica?

Si rammenta che le condizioni necessarie per portare in detrazione l'iva relativa alle fatture ricevute non cambiano. In estrema sintesi, fermi restando i principi di afferenza e inerenza, il diritto alla detrazione sorge al momento dell'effettuazione dell'operazione ed è possibile esercitarne il diritto solo se si è in possesso della fattura d'acquisto e si procede con la registrazione nel registro degli acquisti. Il Decreto Omnibus interviene esclusivamente sulla tempistica per l'esercizio del diritto alla detrazione, consentendo di disporre di un termine più ampio per esercitare tale diritto. La casistica interessata da questa modifica riguarda principalmente l'IVA relativa alle fatture per le quali non è stato possibile esercitare il diritto alla detrazione tempestivamente entro la liquidazione periodica dell'ultimo periodo dello stesso anno. Prima della modifica era possibile esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto era sorto. La modifica consente invece di poter esercitare il diritto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al **secondo anno successivo** a quello di ricezione delle fatture.

Esempio

L'iva relativa ad una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento ad un'operazione effettuata nello stesso

anno ma non registrata tempestivamente può essere registrata e detratta al più tardi entro il 30 aprile 2029, data di scadenza della presentazione della dichiarazione iva per l'anno 2028 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto).

Chiarimento

Nel differimento temporale tra il momento in cui sorge il diritto alla detrazione e quello in cui la stessa viene effettivamente esercitata, potrebbe verificarsi una variazione del pro-rata di detraibilità. Si pone, pertanto, il dubbio in merito al pro-rata da applicare: quello riferibile all'anno in cui sorge il diritto alla detrazione oppure quello relativo all'anno in cui la detrazione viene effettivamente esercitata. A tal proposito, L'Agenzia delle Entrate, nella risposta resa in occasione di Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, richiamando anche la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, ha chiarito che **il diritto alla detrazione deve essere esercitato** sulla base delle condizioni esistenti al **momento in cui il diritto è sorto**, anche qualora la detrazione venga esercitata nei due anni successivi.

Fatture a cavallo d'anno

Sul punto, la relazione illustrativa al Decreto Omnibus ha precisato quanto segue:

<< laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l'anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione - previa registrazione del documento in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell'anno precedente (2026)] - con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto (2026) >>.

Tale possibilità è stata introdotta con l'intento di allineare la disciplina normativa interna ai principi espressi dalla pronuncia del Tribunale UE nella causa T689/24 dell'11-2-2026, che, per salvaguardare il diritto alla detrazione, ritiene debba esserne riconosciuto l'esercizio anche in caso di ricezione di fatture relative ad operazioni effettuate l'anno precedente, purché ricevute e registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno predetto.

Va segnalato che la decisione del Tribunale UE è attualmente soggetta a revisione dalla apposita sezione della Corte di Giustizia, che potrebbe non confermare quanto enunciato dal Tribunale. La questione delle fatture a cavallo d'anno rimane pertanto aperta.

Conclusioni

Il D.Lgs. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e non contiene una specifica disciplina transitoria con riferimento alle modifiche degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72. Alla luce della decorrenza delle nuove disposizioni e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni e/o chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che per le fatture ricevute fino all'11 agosto 2026 la relativa IVA

possa essere registrata e portata in detrazione entro il termine previsto dalla previgente disciplina, ossia il 30 aprile 2027. Per le fatture relative a operazioni per le quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2026 e ricevute nel 2026 ma a partire dal 12 agosto 2026, invece, la registrazione e l'esercizio del diritto alla detrazione potranno essere effettuati entro il nuovo termine previsto dalla normativa, ossia il 30 aprile 2029.

Novità nella modalità di presentazione dei modelli Intrastat

Si segnala, inoltre, che con Avviso del 22 luglio 2026 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che **per la presentazione degli elenchi Intrastat** relativi ai periodi inclusi nell'anno 2026 **sarà disponibile il nuovo software "Intra@web**. Per gli elenchi del 2026 questo nuovo strumento affiancherà quello già esistente. A **partire dagli elenchi del 2027 il nuovo applicativo costituirà l'unico strumento disponibile per la trasmissione**. Si consiglia di procedere per tempo all'installazione e alla verifica del corretto funzionamento del nuovo applicativo, così da essere pronti al suo utilizzo a partire dal primo febbraio 2027.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nonché per l'analisi di casi specifici.

CONTATTI



PIERGIORGIO CASELLA

PIERGIORGIO.CASELLA@RLVT.IT



RADU TIMOFTE

RADU.TIMOFTE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A – 10121 TORINO – ITALIA T. +39 011 55 67 222 – INFO@RLVT.IT